

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 novembre 2025, n. 97

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Legge regionale n. 18/2022, articolo 17. Approvazione dell'Accordo di programma con l'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronda e Casternone per la realizzazione dell'intervento denominato "Ciclovía Via Pedemontana: pista ciclabile tratto La Cassa - Givoletto". Risorse regionali pari ad euro 500.000,00



ATTO 97/2025/XII

DEL 20/11/2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Legge regionale n. 18/2022, articolo 17. Approvazione dell'Accordo di programma con l'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronda e Casternone per la realizzazione dell'intervento denominato "Ciclovía Via Pedemontana: pista ciclabile tratto La Cassa - Givoletto". Risorse regionali pari ad euro 500.000,00

Premesso che:

l'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che “per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”;

con la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, successivamente modificata con D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004, D.G.R. n. 58-10762 del 9 febbraio 2009 e D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sono state approvate le procedure regionali per la formazione degli accordi di programma;

la legge regionale n. 18/2022, all'articolo 17, ha, tra l'altro, disposto, vincolandone la destinazione, l'iscrizione in entrata pari ad euro 9.900.000,00 nell'esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, derivante dalla restituzione della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio regionale;

l'Allegato C della suddetta legge regionale n. 18/2022 riporta le iscrizioni in spesa destinate alla progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali ed, in particolare, iscrive la somma di euro 500.000,00 a favore dell'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo per la “Stipula di

Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di piste ciclabili”.

Premesso, inoltre, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 16-1608 del 29 settembre 2025, ai sensi del sopra citato articolo 34 ed in attuazione al suddetto articolo 17, è stato approvato lo schema di accordo di programma per la realizzazione dell'intervento denominato "Ciclovía Via Pedemontana: pista ciclabile tratto La Cassa - Givoletto", da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronza e Casternone.

Dato atto che, in data 27 ottobre 2025, il suddetto accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale tra le Parti.

Dato atto, inoltre, che l'importo complessivo di euro 500.000,00 trova copertura con la determinazione dirigenziale n. 3942/A1811B/2022 del 16 dicembre 2022, che ne ha disposto l'impegno sul capitolo di spesa n. 228085 del bilancio regionale 2025-2027 (Impegno di spesa 2025/14510), come riclassificati a seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

la legge regionale n. 2/2025 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

la legge regionale n. 16/2025 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;

la D.G.R. n. 44-1007 del 14 aprile 2025 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria effettuata dal sopra richiamato Settore, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo di euro 500.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

decreta

È approvato, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, l'Accordo di Programma con l'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronza e Casternone per la realizzazione dell'intervento denominato "Ciclovía Via Pedemontana: pista ciclabile tratto La Cassa - Givoletto" sottoscritto in data 27 ottobre 2025, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con validità fino al 30 giugno 2028 ed ai sensi del quale:

la vigilanza sull'esecuzione è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- Presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronza e Casternone o suo delegato;

il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

L'importo complessivo di euro 500.000,00 trova copertura con la determinazione dirigenziale n. 3942/A1811B/2022 del 16 dicembre 2022, che ne ha disposto l'impegno sul capitolo di spesa n. 228085 del bilancio regionale 2025-2027 (Impegno di spesa 2025/14510), come riclassificati a

seguito di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

Il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto con firma digitale in data 27 ottobre 2025 e ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 DEL D.LGS 267/2000, TRA
REGIONE PIEMONTE E L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALLE DI LANZO CERONDA E CASTERNONE FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "CICLOVIA VIA
PEDEMONTANA: PISTA CICLABILE TRATTO LA CASSA - GIVOLETTO"**

TRA

Regione Piemonte, di seguito più brevemente denominata "Regione"
rappresentata dal Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti, Trasporti
ed Infrastrutture, domiciliato, per la carica, in Piazza Piemonte n. 1 (presso la
sede regionale), il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di Responsabile dell'Accordo, in forza della Delega conferita con
nota prot. n. 29225 del 20.06.2025 , immediatamente eseguibile.

E

Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronza e Casternone,
di seguito più brevemente denominato "Unione", rappresentato dal Legale
rappresentante, domiciliato, per la carica, in Ceres (TO) – Frazione Fè, 2
(presso la sede dell'Unione, il quale interviene nel presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di Presidente dell'Unione giusto Deliberazione di
Giunta 17/2024 del 29.07.2024 immediatamente eseguibile.

PREMESSO CHE

- la legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 recante "Disposizioni
finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024"
ha previsto all'art. 17 "Destinazione della restituzione della quota libera
dell'avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio regionale" l'iscrizione
in entrata pari a € 9.900.000,00 nell'esercizio finanziario 2022 del bilancio

di previsione finanziario 2022-2024, derivante dalla restituzione della quota libera dell'avanzo di amministrazione 2021 del Consiglio regionale;

- l'Allegato C della suddetta legge regionale n. 18/2022 riporta le iscrizioni in spesa destinate alla progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali ed in particolare: la somma € 500.000,00 a favore dell'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronda e Casternone per la "Stipula di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di piste ciclabili";
- il territorio della Valle di Lanzo Ceronda e Casternone è interessato dalla misura SUA - Strategie Urbane d'Area nell'ambito della Priorità V "Coesione e sviluppo territoriale (Obiettivo strategico 5)", Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) del Programma regionale FESR 2021/2027,
- l'Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) promuove, tra l'altro, la realizzazione di vari interventi tra cui azioni volte a promuovere operazioni mirate al miglioramento della qualità dell'aria e la realizzazione di infrastrutture ciclistiche, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera, nonché le concentrazioni degli inquinanti;
- con la misura delle SUA i Comuni di La Cassa e Givoletto hanno presentato domanda per la realizzazione di percorsi ciclabili negli abitati;
- al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi e le risorse disponibili si è valutata l'opportunità di attuare l'intervento di cui al presente Accordo di Programma in continuità ed a completamento degli interventi finanziati a valere con i fondi europei FESR 2021-2027;
- a seguito di vari incontri svolti con i Comuni interessati dalla misura SUA

e l'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronda e Casternone si è convenuto di utilizzare le risorse messe a disposizione con il presente Accordo di Programma per l'intervento denominato "Ciclovía Via Pedemontana: pista ciclabile tratto La Cassa - Givoletto", per dare completamento ad altri due interventi previsti presso il Comune di La Cassa ed il Comune di Givoletto a valere sull'Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) PR -FESR 2021-2027;

- l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'accordo di programma possa essere promosso per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di più Enti Pubblici, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento:
- con nota prot. n. 29225 del 20.06.2025, il Presidente della Regione, a cui viene attribuito ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 il potere di stipula dell'Accordo di programma, ha designato il Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, a rappresentare la Regione Piemonte nel procedimento relativo all'AdP per la realizzazione dell'intervento denominato "Ciclovía Via Pedemontana: pista ciclabile tratto La Cassa - Givoletto";
- nel corso delle Conferenze del 30.06.2025 e del 4.08.20025 tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l'iniziativa e i contenuti;
- il testo dell' Accordo di Programma condiviso ha come oggetto la

realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i Comuni di La Cassa e Givoletto lungo il sedime della strada provinciale 181;

- il valore complessivo dell'Accordo è pari a Euro 500.000,00 a carico della Regione;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore regionale Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture n. 3942/A1811B/2022 del 16.12.2022 è stata disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato AdP, l'impegno della somma di € 500.000,00, impegnata sul capitolo di spesa n. 228085 del bilancio 2022.

CONSIDERATO CHE

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.29, supplemento n. 4, del 17.07.2025 è stato pubblicato l'avvio del procedimento per la stipula dell'Accordo di programma, e trascorsi quindici giorni non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con note prot. n. 28526 del 23.06.2025 e prot. n. 34530 del 31.07.2025 sono state convocate la prima e la seconda Conferenza in cui è stato concordato tra gli Enti sottoscrittori lo schema del presente Atto Aggiuntivo;
- Con D.G.R. n. 107 del 29.09.2025 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del presente Accordo di Programma, dando mandato per la sua sottoscrizione al Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti ed Infrastrutture;
- Con D.G.U. n. 93 del 01.10.2025 la Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronda e Casternone ha approvato, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del presente Accordo

di programma, dando mandato per la sua sottoscrizione al Presidente Bonino Guido, autorizzandolo ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie;

Visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i."

Visto i seguenti atti di approvazione dello schema del presente Accordo di Programma:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 29.09.2025;

Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 93 del 01.10.2025;

Richiamati gli atti di programmazione regionale;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo), il cui contenuto è condiviso all'unanimità dai firmatari.

ART. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E FINALITA'

1. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione dell'intervento denominato "Ciclovía Via Pedemontana: pista ciclabile tratto La Cassa -

Givoleto" di cui all'Allegato 1, contenente il titolo dell'intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione delle relative fonti e il cronoprogramma.

2. La finalità dell'Accordo è quella di assicurare il coordinamento delle varie attività e degli adempimenti connessi alla realizzazione di quanto indicato al precedente comma.

ART. 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto gli interventi di cui all'art. 2;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- per "Intervento", il progetto inserito nel presente Accordo di cui all'Allegato 1;
- per "Scheda", la scheda in versione informatica che identifica per l'intervento, il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP., il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile del Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture – Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
- per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e

programmare l'intervento, così come individuato nel successivo art. 4;

- per “beneficiario/realizzatore”, il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
- per “Collegio di Vigilanza”: il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo art. 10.

ART. 4

ENTE BENEFICIARIO /REALIZZATORE

1. L'Ente attuatore e beneficiario dell'intervento è l'Unione, il cui responsabile dell'intervento è il responsabile del Servizio Tecnico, indicato nella seconda conferenza e agli atti del Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture – Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

ART. 5

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA”(RAP)

1. Il Settore regionale incaricato delle procedure amministrative connesse con la partecipazione della Regione all'Accordo, comprese quelle inerenti il finanziamento per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 è la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture. Il responsabile del procedimento dell'Accordo designato è il Dirigente pro-tempore del Settore.

ART. 6

IMPEGNI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle schede intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento tra le parti;

b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;

3. Le parti concordano di individuare nell'Unione il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 2 del presente Accordo.

4. L'Unione si impegna:

a) all'espletamento dei compiti ad essa assegnati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di lavori pubblici;

b) a provvedere alla progettazione di fattibilità tecnico economica ed a quella esecutiva delle opere di cui all'art. 2;

c) provvedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori delle opere di cui all'art.2;

d) provvedere al collaudo delle opere di cui all'art.2;

e) aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento delle attività relative agli interventi di cui all'art. 2, avvalendosi del sistema informativo regionale "Gestionale Finanziamenti";

- f) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- g) trasmettere al RAP ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, comprese eventuali varianti, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive
- h) rendicontare tempestivamente, alla Regione, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
- i) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;
- j) garantire l'accesso agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri e ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'accordo.

5. I tempi di realizzazione dell'intervento sono individuati nella scheda allegata al presente Atto.

6. A conclusione degli interventi, l'Unione si impegna ad istruire tutto l'iter procedimentale finalizzato all'acquisizione della proprietà delle opere di cui all'art.2, comprensiva degli impianti e quanto ad esse connesso, e ne assumerà la gestione e la manutenzione.

ART. 7

RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 2 dell'Accordo, la Regione si impegna a mettere a disposizione risorse pari a € 500.000,00, iscritte con legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 recante "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024" ed impegnate con Determina Dirigenziale n. 3942/A1811B/2022 del 16.12.2022.

2. Le eventuali maggiori somme che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2 dell'Accordo saranno a totale carico dell'Unione e dovranno trovare preventiva copertura nel bilancio dell'Ente.

3. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza, previa debita modifica del presente Accordo di Programma.

4. Le economie di spesa di cui al precedente comma 3 possono essere riprogrammate, a seguito di rimodulazione del quadro economico, per finanziare:

- interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza, e comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'intervento;
- interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili.

ART. 8

EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. La Regione si impegna a predisporre gli atti necessari all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 7, punto 1 all'Unione, su richiesta documentata di quest'ultima, secondo le seguenti modalità:

- € 150.000,00 entro 30 giorni dall'emissione del DPGR di approvazione del presente Accordo di Programma;
- € 150.000,00 ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori;
- € 150.000,00 ad avvenuta presentazione degli Stati d'Avanzamento Lavori, debitamente approvati, per un importo complessivo superiore al 50% dell'importo dei lavori a contratto;
- saldo del contributo, pari ad € 50.000,00 ad avvenuta presentazione del certificato di Collaudo (o del Certificato di regolare esecuzione), debitamente approvato, corredato dalla Relazione finale sulla spesa sostenuta.

2. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture – Piazza Piemonte n.1 – Torino.

4. Gli interventi dovranno essere conclusi collaudati e rendicontati entro il 30 Giugno 2028.

5. Le parti si impegnano a rispettare e tener conto dei vincoli della finanza pubblica ai fini di una corretta attuazione dell'intervento.

ART. 9

RENDICONTAZIONE FINALE

1. Per l'intervento oggetto del presente Accordo, entro 60 giorni dal termine dei lavori, il Responsabile dell'intervento dovrà trasmettere alla Regione la

rendicontazione finale delle spese costituita da:

- quadro economico a consuntivo approvato dal competente Organo dell'Unione nel quale vengano indicate tutte le somme effettivamente spese per le opere di cui all'art. 2 (Lavori e Somme a disposizione).
- relazione generale sull'andamento dei lavori;
- conto finale dei lavori;
- certificato di collaudo/ regolare esecuzione dell'opera, approvato dal competente Organo dell'Unione .

ART. 10

COLLEGIO DI VIGILANZA, POTERI SOSTITUTIVI E PROVVEDIMENTI

PER INERZIA, RITARDI E INADEMPIENZE

1. E' istituito il Collegio di Vigilanza, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.

2. Il Collegio vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 svolgendo i compiti elencati nell'art. 14 della "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma" allegata alla D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

3. Il Collegio valuta e autorizza l'utilizzo delle economie di cui all'art. 7 comma 3 e le eventuali varianti in corso d'opera nel rispetto delle previsioni dell'accordo e delle finalità degli interventi, previa apposita richiesta dell'Unione.

4. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di

verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

5. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

6. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida l'Unione ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.

7. Qualora l'Unione non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione dell'intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico tutte le spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

8. Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti anche per valutare eventuali controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

9. Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal RAP.

ART. 11

REVOCA TOTALE O PARZIALE DEL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento regionale, come erogabile ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente di revoca totale o parziale. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza, secondo quanto previsto all'art. 10, nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'intervento o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
- mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti, fatte salve le ipotesi di proroghe;
- realizzazione parziale dell'intervento che renda inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, richiesti dal RAP.

2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, nonché i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 10, nei seguenti casi:

- realizzazione parziale dell'intervento che assicuri comunque la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione.

4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.

ART. 12

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ

ORGANIZZATA E DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa e delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in particolare in tema di tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

ART. 13

VARIANTI URBANISTICHE

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è

soggetta a varianti urbanistiche.

ART. 14

DURATA E MODIFICA DELL'ACCORDO

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell'intervento e comunque non oltre il 30 giugno 2028, posto che entro tale data l'intervento deve essere concluso, collaudato e rendicontato.

2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula. Eventuali modifiche dell'accordo di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza e approvate secondo quanto previsto dalla DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.

3. La rimodulazione del quadro economico degli interventi che comporta un maggior costo, esclusivamente a carico del soggetto beneficiario, può costituire modifica non sostanziale dell'accordo, a condizione che il Collegio di Vigilanza nel deliberarla, ne sancisca previamente la natura non sostanziale.

4. Le proroghe per l'attuazione dell'intervento, su proposta del responsabile di cui all'art. 4, sono sottoposte, dal RAP, al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:

- consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo;
- sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
- venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di

proroga.

5. Nel caso in cui l'opera non trovi conclusione entro la scadenza prevista, l'accordo potrà essere ridefinito dalle Parti.

ART. 15

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto realizzatore si impegna a fornire i dati necessari al fine di consentire le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo.

ART. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo loro consenso, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici, secondo le previsione della normativa vigente, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

ART. 17

CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di

vigilanza di cui all'art. 10.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopra esposti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

3. Il Collegio arbitrale sarà formato da due membri, uno designato dalla Regione e uno designato dall'Unione che giudicheranno la questione con equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

4. In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

5. Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al Titolo VIII del Codice di procedura Civile.

ART. 18

PUBBLICAZIONE E NORME FINALI

1. Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

2. Le parti sottoscrivono il presente accordo con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.

ART. 19

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti attestano che i rispettivi dati personali sono trattati in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo, e nel pieno rispetto delle prescrizioni, cautele e limiti fissati dal citato Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Per la Regione Piemonte,

il Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture

Per l'Unione Montana dei Comuni della Valle di Lanzo Ceronda e Casternone,

il Legale Rappresentante dell'Unione



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

ACCORDO DI PROGRAMMA

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALLE DI LANZO CERONDA E CASTERNONE

Responsabile dell'Accordo:

Dirigente pro-tempore

Settore A1811A – Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture

Titolo progetto

Ciclovía Via Pedemontana: pista ciclabile tratto La Cassa - Givoletto

LINEA DI AZIONE

legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 recante "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024"

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Ciclovía Via Pedemontana: pista ciclabile tratto La Cassa – Givoletto

B) Ambito d'intervento

- ☐ **01** Ricerca e innovazione
- ☐ **02** Digitalizzazione
- ☐ **03** Competitività imprese
- ☐ **04** Energia
- ☐ **05** Ambiente e risorse naturali
- ☐ **06** Cultura
- ☒ **07** Trasporti e mobilità

- ☐ 08 Riqualificazione urbana
- ☐ 09 Lavoro e occupabilità
- ☐ 10 Sociale e salute
- ☐ 11 Istruzione e formazione
- ☐ 12 Capacità amministrativa

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- ☒ Lavori pubblici
- ☐ Acquisizione Beni e Forniture
- ☐ Altro...

D) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
To	Givoletto	10040	S.P. 181	45°16'97,47"	7°50'54,25"
To	La Cassa	10040	S.P. 181	45°17'28,28"	7°50'83,34"

E) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento prevede la realizzazione di nuova viabilità ciclo-pedonale bidirezionale su Via La Cassa (S.P.181) dalla fine del centro abitato del Comune di Givoletto fino al confine comunale con il Comune di La Cassa per poi proseguire su Via Avigliana (sempre S.P. 181) nel Comune di La Cassa collegando così i due centri abitati. La nuova pista avrà una larghezza costante di 2,50 mt. e sarà separata dalla carreggiata stradale con spartitraffico composto da cordoli in cemento. Il piano di percorribilità sarà alla stessa quota all'attuale piano stradale. L'intero sviluppo della pista ciclabile si inserisce all'interno di un più ampio progetto per la mobilità sostenibile in coerenza con le progettazioni già in corso da parte dei due Comuni interessati nel merito della Strategia Urbana d'Area (SUA) e di questa Unione Montana in merito alla manutenzione di percorsi ciclo-pedonali esistenti.

F) CUP

G) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- ☐ L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- ☐ L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

H) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- ☒ Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Note

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

I) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

L'Strategia Urbana d'Area Programma regionale FESR 2021/2027, Priorità V "Coesione e sviluppo territoriale (Obiettivo strategico 5)", Azione V.5i.1 Strategie Urbane d'Area (SUA) - Aggregazione urbana n.9 Ciriace Intervento n.3 Comuni di Givoletto e La Cassa.

L) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

☒

NO

☐

SI

In caso affermativo indicare quali:

M) Conferenza dei Servizi

☒

Non è necessaria

☐

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

☐

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

N) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

☒

NO

☐

SI

☐

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

☐

Stato

☐

Regione

☐

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

O) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

☐

Le aree sono di proprietà

☐

Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

☐

Procedura di esproprio

☒

Contratto di compravendita

☐ Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	NOTE
Atti di compravendita	31/12/2025	€ 15.000

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- ☒ STUDIO DI FATTIBILITA'
- ☐ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
- ☐ PROGETTO ESECUTIVO
- ☐ PROGETTO DI SERVIZI E FORNITURE (Unico livello)

B) Attività progettuale (Compilare solo i livelli progettuali previsti)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	1/10/25	P	31/12/25	P
Note					
2	PROGETTO ESECUTIVO	1/1/26	P	1/3/26	P
Note					
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	1/4/26	P	1/6/26	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	1/7/26	P	30/6/27	P
Note					
D3	COLLAUDO	1/7/27	P	30/6/27	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	1/7/27	P	31/12/2027	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

PROFILO DI SPESA

di cui:	Previsione di realizzazione della spesa
Anno 2025	€ 150.000,00
Anno 2026	€ 150.000,00
Anno 2027	€ 200.000,00
Totale	€ 500.000

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 REGIONE PIEMONTE	500.000,00	DD 3942/A1811B/2022 del 16/12/2022
Totale	500.000,00	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento (es. fondi propri di bilancio – avanzo di amministrazione).

C) Imputazione a bilancio

Fonte di Finanziamento	2025	2026	2027	
1 REGIONE PIEMONTE (L.R. 18/2022)	150.000,00	150.000,00	200.000,00	
Totale	150.000,00	150.000,00	200.000,00	

N.B. Compilare i campi relativi a ciascun anno. Il contributo assegnato deve essere imputato agli anni in cui l'Ente beneficiario prevede di maturare il diritto alle rispettive quote. Si ricorda che il diritto all'anticipo del 30% matura a seguito dell'emissione del DPGR di approvazione del presente Accordo di Programma, un'ulteriore quota del 30% al conseguimento dell'aggiudicazione dei lavori principali, un'ulteriore quota del 30% al raggiungimento del 50% dei lavori, (fatture quietanzate e rendicontate) e il saldo del 10% al collaudo dei lavori.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO**A) Beneficiario dell'intervento****A1 Dati Ente/Azienda**

PIVA	11510010017
Codice Fiscale	92049610014
Denominazione/ragione sociale	Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
Indirizzo	Frazione Fè n. 2
CAP - Provincia	10070 - Ceres (TO)
Telefono/Fax	012353120 int. 3
E-mail	tecnico@unionemontanavlc.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Legale Rappresentante
Struttura di appartenenza nell'Ente	Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
Indirizzo	Frazione Fè n. 2
CAP - Provincia	10070 - Ceres (TO)
Telefono/Fax	
E-mail	segreteria@unionemontanavlc.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Dirigente pro-tempore
Struttura di appartenenza nell'Ente	Area Tecnica
Indirizzo	Frazione Fè n. 2
CAP - Provincia	10070 - Ceres (TO)
Telefono/Fax	
E-mail	